



LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2004, n. 20

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITÀ DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ)

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA*

il seguente regolamento:

Art. 1

Forma semplificata

per la redazione del processo verbale e del sequestro

1. Nei casi previsti dall'articolo 56, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), il pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature procede con le seguenti modalità semplificate:

a) redige il processo verbale di sequestro inserendo un elenco sintetico delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti tipologie e senza l'obbligo di indicare il numero:

1) abbigliamento, accessori per l'abbigliamento (cinture, occhiali, borse, portafogli, scarpe, e simili) e prodotti per la cura della persona;

2) arredo e prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia, mobili, elettrodomestici, giocattoli);

3) bigiotteria (collane, braccialetti, anelli, orologi e simili);

4) supporti videomusicali (musicassette, videocassette, cd, dvd e simili);

5) altro;

b) le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in un contenitore (sacco o simile) di materiale non soggetto a deterioramento, che viene sigillato con impresso il sigillo dell'organo accertato-

re che procede. Il contenitore deve essere dotato di un'etichetta inamovibile su cui viene riportato il numero di registro sequestri, la data e il luogo del sequestro, il luogo e l'incaricato alla custodia delle cose sequestrate, le generalità del trasgressore e le firme del pubblico ufficiale intervenuto e del trasgressore. Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di firmare l'etichetta inamovibile, l'autorità che procede dovrà farne menzione nel verbale di sequestro. Tutte le predette operazioni devono essere compiute alla presenza del trasgressore. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'idoneo contenitore di cui sopra, il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati.

2. Al momento della confisca, l'autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore ancora sigillato, integro e riportante la firma del trasgressore.

Art. 2

Devoluzione dei generi alimentari e dei prodotti deperibili

1. L'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili è stabilita dal Comune che individua i soggetti beneficiari e dispone le modalità di consegna, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) i generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla devoluzione dal punto di vista igienico sanitario dall'Azienda USL competente per territorio che è tenuta, a richiesta del Comune, a rilasciare idoneo parere;

b) destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono essere strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale di competenza.

2. Al momento del sequestro di generi alimentari e di prodotti deperibili, l'organo accertatore informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute ovvero distrutte immediatamente e che quindi è sua facoltà chiedere immediatamente di essere sentito dal dirigente o funzionario comunale competente o da persona da questi delegata. La richiesta di audizione immediata o il rifiuto di essa è inserita nel verbale di sequestro. Dell'eventuale audizione è redatto apposito verbale.

3. La devoluzione è disposta con atto del dirigente o funzionario comunale competente, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia e l'organo accertatore che procede alla consegna della merce redige apposito verbale di devoluzione.

4. Per la distruzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 3

Merce abbandonata dal trasgressore

1. Qualora la merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell'accertamento, l'organo accertatore procede redigendo un verbale di rinvenimento ove inserisce un elenco sintetico delle cose ritrovate, raggruppate secondo le tipologie indicate all'articolo 1, comma 1, lettera a), e senza l'obbligo di indicarne il numero.

2. Le cose rinvenute saranno riposte in un contenitore con le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, lettera b), e sull'etichetta inamovibile verrà posta la firma del personale che ha effettuato il ritrovamento.

3. Decorsi novanta giorni dal ritrovamento della merce senza alcuna richiesta di restituzione da parte di persona che si dichiara proprietario della stessa, il Comune procede alla distruzione.

4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica la procedura prevista all'articolo 2.

Art. 4

Distruzione della merce

1. Le operazioni di distruzione della merce posta in vendita abusiva devono avvenire, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso una discarica autorizzata dal Comune alla presenza del custode delle cose confiscate o rinvenute o di persona da questi delegata. Colui che assiste alle operazioni di distruzione compila apposito verbale dando atto delle modalità con cui si procede e del nominativo dell'operatore ecologico che provvede.

Art. 5

Effetti amministrativi della mancata convalida del sequestro penale

1. Ferme restando le disposizioni normative concernen-

ti il sequestro penale, qualora la merce posta in vendita abusiva sia anche oggetto di reato, il sequestro amministrativo cautelare va disposto contestualmente al sequestro penale. Il procedimento previsto dall'articolo 56, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2004, resta sospeso fino alla definizione del sequestro penale.

2. Qualora la merce posta in vendita abusiva violi un diritto di proprietà intellettuale o industriale resta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 79, 80, 81 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2004").

3. Fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riguardante la connessione obiettiva con un reato, nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria competente non convalidi il sequestro penale, o restituisca le cose sequestrate per il proscioglimento dell'imputato, l'autorità amministrativa competente al sequestro cautelare amministrativo procede secondo le modalità previste dall'articolo 56, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2004 e dal presente regolamento.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bologna, 29 luglio 2004

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di regolamento d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1334 del 5 luglio 2004; oggetto consiliare n. 5814 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2004;

— pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 311 in data 26 luglio 2004.

— assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attività produttive" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/II.4 del 27 luglio 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Graziano Pini;

— approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2004, atto n. 591.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 4

1) Il testo dell'art. 56, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 concernente **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università** è il seguente:

«Art. 56 – *Semplificazione delle procedure a tutela della legalità* del commercio (omissis)

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a

norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59); nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo dell'art. 56, comma 4 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 concer-

nente **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università** è il seguente:

«Art. 56 – *Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio (omissis)*

4. L'organo di polizia municipale che accerta e contesta la violazione procede immediatamente al sequestro amministrativo cautelare di tutta la merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori diversi purchè chiaramente riferibili al soggetto trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita stessa. Il sequestro è eseguito secondo le modalità previste dalle norme di attuazione degli articoli 15 e 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Decorsi novanta giorni dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato opposizione ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 689 del 1981, il Comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione delle merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione delle merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli 142 e 143 c.p.c., qualora il Comune non sia in grado di procedere alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose confiscate procede alla loro distruzione decorsi novanta giorni dall'adozione dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa immediatamente il Comune che ne ordina la distruzione, salvo che non sia possibile la sua conservazione. Di quanto previsto dal presente comma, l'organo accertatore che procede al sequestro fa menzione nel verbale che consegna agli interessati.»

Comma 2

2) Il testo dell'art. 4, commi 79, 80 e 81 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 concernente **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – "Legge finanziaria 2004"** è il seguente:

«Art. 4 – *Finanziamento agli investimenti*

(omissis)

79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle Attività produttive segnala all'Autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

80. L'Autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d'ufficio, previo assenso dell'Autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, la distribuzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

81. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modi-

ficazioni; a tal fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente **Modifiche al sistema penale** è il seguente:

«Art. 24 – *Connessione obiettiva con un reato*

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla Autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'Autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il Pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del Giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.»

4) Il testo dell'art. 56, comma 4 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 concernente **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università** è citato alla nota 1 del presente articolo.

NOTA ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 concerne **Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.**

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41 per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe Stampato su carta riciclata al cento per cento